

Deliberazione della Giunta Regionale 18 febbraio 2011, n. 30-1539

**Dipendente Ing. Luca Franzi; autorizzazione ad assumere incarico di collaborazione a favore dell'Universita' di Padova - Dipartimento di Geoscienze, ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989.**

A relazione del Presidente Cota:

Con nota pervenuta il 2 novembre 2010, l'Ing. Luca Franzi, funzionario regionale assegnato alla Direzione Opere Pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste, ha richiesto l'autorizzazione ad assumere un incarico di collaborazione, a titolo gratuito, nelle attività di revisore scientifico e convener a favore dell'Università di Padova - Dipartimento di Geoscienze, a decorrere dalla data di approvazione della presente fino al mese di ottobre 2011 e con un impegno di circa 12 ore mensili.

Gli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989 subordinano l'assunzione di incarichi di consulenza conferiti dallo Stato o da altri Enti pubblici o di interesse pubblico alla previa autorizzazione della Giunta Regionale, al fine di valutarne la compatibilità rispetto all'osservanza dell'orario di lavoro ed agli interessi della Regione nonché l'assenza di situazioni conflittuali rispetto alla funzione esercitata dal dipendente nell'ambito dell'Amministrazione regionale.

Inoltre, l'art. 4, comma 1, del Regolamento attuativo della L.R. 10/1989, promulgato con D.P.G.R. n. 2265 del 23.3.1990, stabilisce che ogni anno la Giunta fissi, con riferimento a ciascuna delle categorie di cui all'art. 3 della legge sopra citata, il numero massimo di collaborazioni autorizzabili per ogni dipendente;

rilevato che per l'anno 2011 non è ancora stato stabilito il numero massimo annuo di collaborazioni autorizzabili a ciascun dipendente per ogni categoria di incarichi di cui all'art. 3 della L.R. 10/1989, che negli anni precedenti il numero massimo di incarichi di consulenza era 4, e che peraltro al dipendente sopra citato non è stato autorizzato, per il corrente anno nessun incarico ai sensi dell'art. 3 lett. c) della L.R. n. 10/1989;

visto che con nota prot. n. 91066DB1400 del 14.12.2010 il Direttore della Direzione Opere Pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste, dal quale l'Ing. Luca Franzi dipende, ha dichiarato che non si ravvisano le situazioni di incompatibilità previste dall'art. 3 della L.R. 10/1989 e il predetto incarico non pregiudica in alcun modo la prestazione lavorativa svolta;

ritenuto che nella fattispecie sussistano i requisiti previsti dalla legge per il rilascio dell'autorizzazione;

dato atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L.R. n. 10/1989, l'espletamento del predetto incarico dovrà avvenire fuori dell'orario di servizio oppure mediante impegno di recuperare le ore non lavorate entro i 90 giorni successivi all'assenza;

tutto ciò premesso e considerato;

visti gli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989;

visto il Regolamento di attuazione della L.R. 10/1989, promulgato con D.P.G.R. n. 2265 del 23.3.1990;

visto l'art. 16, comma 2 lett. e) della L.R. 23/2008;

la Giunta Regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

*delibera*

di autorizzare, per i motivi riportati in premessa, ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. 23.1.1989 n. 10, l'Ing. Luca Franzi a svolgere l'incarico di collaborazione a favore dell'Università di Padova – Dipartimento di Geoscienze, a decorrere dalla data di approvazione della presente fino al mese di ottobre 2011 e con un impegno di circa 12 ore mensili.

L'espletamento dell'incarico dovrà avvenire fuori dall'orario di servizio oppure mediante impegno di recuperare le ore non lavorate entro i 90 giorni successivi all'assenza.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dall'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)